

Responsabilità Civile Professionale Asseveratore

«SINGLE PROJECT» - Scheda Riassuntiva

Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione. Può coincidere con l'ASSICURATO
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Oggetto dell'Assicurazione	La polizza copre l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di Asseveratore/Attestatore relativamente al Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 convertito in Legge dello Stato 17/07/2020 n. 77 – Decreto Rilancio 110%, Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 e s.m.i. per l'asseverazione/attestazione indicata nel questionario. La polizza non presta copertura per le asseverazioni/attestazioni emesse per gli immobili di proprietà dell'Assicurato e di soggetti non considerabili terzi dello stesso. Si precisa inoltre che gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio dell'attività di attestazione/asseverazione assicurata ai sensi della Polizza.
Validità temporale della Polizza	L'assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
Retroattività	Dal 17/07/2020
Postuma	10 anni dalla data di cessazione della polizza. La postuma decennale è già acquistata all'inizio del contratto e si attiva come da appendice di integrazione della polizza
Responsabilità solidale - Surrogazione	Per ogni pagamento effettuato a termini della POLIZZA, gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell'ASSICURATO per tali ammontari. In tal caso l'ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare il diritto di surrogazione compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell'ASSICURATO. In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili.
Franchigia	Fino a € 2.000.000 di Massimale franchigia € 1.500, da € 2.000.000 ad € 3.000.000 di massimale franchigia € 3.000, oltre € 3.000.000 di Massimale franchigia € 5.000. Per richieste di risarcimento presentate dai propri clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate, la garanzia opera con uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500
Durata Polizza	12 mesi con possibilità di proroga
Società Assicuratrice	Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. è autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentata dal “Commissariat aux Assurances (CAA)” e iscritta nel “Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg” con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Toscanini Arturo, 1, 20122 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339. PEC: tokiomarineeurope@legalmail.it

